

# *Centro Studi Cafasso*

*del Dr. Nino Carmine Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 – Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it*

*Napoli, li 8 luglio 2010*

## *Circolare informativa n° 31/2010*

**A tutte le Aziende Assistite  
LORO SEDI**

### *Approfondimento*

## **TEMPI DI GUIDA ED ORARIO DI LAVORO: LE ISPEZIONI NELL'AUTOTRASPORTO**

L'Unione Europea da diverso tempo si è posta quale obiettivo quello di regolamentare i tempi di guida e di riposo nell'autotrasporto, fissando degli standard comuni per tutti i lavoratori degli Stati membri della comunità.

Riteniamo interessante predisporre un approfondimento che esamini la disciplina che regola il comparto dell'autotrasporto, nonché le ispezioni nelle aziende e le correlate sanzioni.

### **Normativa di riferimento**

Il principale intervento legislativo europeo, origine e fonte di successivi provvedimenti in materia, è la **Direttiva 93/104/CE** la quale tocca particolari aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Tale direttiva precisa che *“Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori della Comunità, questi ultimi devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale, nonché di adeguati periodi di pausa”*.

Successivamente, per i lavoratori mobili è stata prevista una normativa specifica di settore, ci riferiamo al **Regolamento CE n.561/2006** *“Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”* il quale definisce i periodi di guida e di riposo riguardo i conducenti del trasporto di persone e di merci su strada, così da garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

Tale regolamento trova applicazione al trasporto su strada:

- di *merci*, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 3,5 tonnellate;

- di *passengeri*, effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

A partire dal 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il **D.Lgs. n.234/2007** “Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto”.

L’art.1 così dispone “*Il presente decreto è diretto a regolamentare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo dell’autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza*”.

### **Definizioni terminologiche**

L’art.3 del D.Lgs. n.234/2007 definisce:

- “***lavoratore mobile***”: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti per conto di un’impresa che esegue autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi;
- “***autotrasportatore autonomo***”: una persona la cui attività professionale principale è rappresentata dal trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ed in virtù di una licenza o altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto. ***Il soggetto in esame è abilitato a lavorare per conto proprio, non è legato ad alcun datore di lavoro da nessun contratto o rapporto di tipo gerarchico, pertanto è libero di strutturare le attività in questione - il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati – individualmente o, mediante cooperazione fra più autotrasportatori autonomi.***

In aggiunta alla definizione di lavoratore mobile e lavoratore autonomo viene meglio definito anche il significato di orario di lavoro e posto di lavoro.

E’ da intendersi per “***orario di lavoro***” ogni periodo temporale compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore svolge le sue funzioni.

***In tale definizione rientra il tempo necessario allo svolgimento di tutte le operazioni di autotrasporto*** e precisamente:

- la guida;
- il carico e lo scarico;
- la supervisione della salita e discesa dei passeggeri;
- pulizia e manutenzione del veicolo;
- le operazioni necessarie a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri, nonché l’adempimento degli obblighi legali e le formalità amministrative

***Nella definizione di orario di lavoro è da ricomprendersi anche il periodo di tempo in cui il lavoratore è sul posto di lavoro intento allo svolgimento di compiti connessi all’attività di servizio (si pensi ai tempi di attesa per il carico e lo scarico).***

Non rientrano nell’orario di lavoro:

- le interruzioni della guida;
- i riposi intermedi;
- i periodi di riposo;
- i tempi di disponibilità.

Infine, per “***posto di lavoro***” è da intendersi:

- il luogo ove ha sede lo stabilimento principale dell’impresa e/o gli stabilimenti secondari;
- il veicolo utilizzato dallo stesso lavoratore per l’esecuzione delle mansioni;

- ogni altro luogo in cui si svolgono attività legate allo svolgimento della prestazione.

### **Rapporti fra D.Lgs. n.234/2007 e D.Lgs. n.66/2003**

Il D.Lgs. n.66/2003 “Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell’orario di lavoro” trova applicazione in tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro:

- della gente di mare;
- del personale di volo dell’aviazione civile;
- dei lavoratori mobili per quanto concerne i profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

L’art.1 del decreto in esame – integrato dal D.L. n.112/08 convertito nella L. n.133/08 - definisce **lavoratore mobile** “qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che di terzi”.

Alla luce delle considerazioni esposte, è possibile superare la precedente posizione assunta dal Ministero del Lavoro secondo la quale, la disciplina dell’autotrasporto trovava applicazione facendo esclusivamente riferimento all’attività svolta dall’azienda e non dal singolo lavoratore.

Pertanto, **il D.Lgs. n.234/2007 trova applica nei riguardi di tutti i lavoratori di aziende che svolgono autotrasporto di persone e merci, le cui attività rientrino in quelle contemplate nel Regolamento CE n.561/2006.**

**Altresì, è da sottolineare che per le attività non contemplate nello stesso trova applicazione la disciplina di cui al D.lgs. n.66/2003.**

**Laddove, un lavoratore di un’impresa di autotrasporto svolga, nel corso della stessa giornata o settimana attività diverse rientranti per certi aspetti nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n.234/2007 e per altri nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n.66/2003 non è ammissibile alcuna applicazione simultanea delle due regolamentazioni, pertanto sarà premura del datore applicare – anche in maniera alternata – le due norme verificando la prevalenza di un’attività piuttosto che di un’atra.**

**Qualora sia particolarmente complicato identificare l’attività prevalente, allora si applicherà la disciplina che garantisca maggior tutela al lavoratore**

**In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro con interpello n.27/2009.**

### **Disciplina “Tempi di guida” prevista dal Regolamento CE n.561/2006**

In base a quanto normativamente disposto dal Regolamento CE n.561/2006 “**il tempo di guida giornaliero**” non può superare le nove ore.

E’ possibile un’estensione fino a 10 ore purché non si superino le due volte nell’arco di un’intera settimana.

Per quanto concerne “**il tempo di guida settimanale**” non deve superare le 56 ore, mentre il periodo di guida accumulato in due settimane non deve superare le 90 ore.

In riferimento ai “**riposi intermedi**”, è previsto dopo un periodo di quattro ore e mezza, un riposo di almeno 45 minuti consecutivi, oppure un’interruzione di 15 minuti seguita da un’altra di 30 minuti.

Le due interruzioni devono avvenire nell’arco delle quattro ore e mezza.

Il “**riposo giornaliero**” deve durare almeno 11 ore consecutive; eccezionalmente e per non più di tre volte a settimana può essere ridotto a 9 ore (*riposo giornaliero ridotto*).

Infine, per quanto riguarda i “**riposi settimanali**” il Regolamento in esame prevede che, nell’arco di due settimane consecutive i conducenti devono beneficiare di due periodi di riposo settimanale (45 ore), o in alternativa di un periodo di riposo settimanale regolare e di un periodo di riposo settimanale ridotto pari ad almeno 24 ore.

La riduzione sarà compensata da un tempo di riposo ulteriore entro la fine della terza settimana consecutiva a quella in questione.

Altresì, si precisa che durante la *trasferta* il riposo giornaliero e quello settimanale ridotto possono essere anche assolti nel veicolo, sempreché lo stesso sia adeguatamente dotato di dotazioni per il riposo.

### Sanzioni

*In caso di violazione del Regolamento CE n.561/2006 circa i dettami normativi connessi al superamento dei limiti al lavoro giornaliero e settimanale, al mancato rispetto dei riposi intermedi, giornalieri e settimanali, la sanzione amministrativa è fissata dall'art.174 del D.Lgs. n.285/1992 ed è pari ad €78,00 per ogni giornata lavorativa e per ciascun dipendente.*

*Al tempo stesso, il conducente che supera i periodi di guida previsti dal Codice della Strada è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 150,00 per ogni infrazione commessa.*

In ogni caso, l'impresa presso cui opera il lavoratore è vincolata con il responsabile della violazione al pagamento della sanzione.

Entro 60 giorni dalla notifica della violazione, il trasgressore può contestare l'infrazione ricorrendo al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la stessa (*ricorso giudiziario*) ovvero, ricorrendo al Prefetto competente per territorio (*ricorso amministrativo*) laddove il verbale sia redatto dagli Organi Ispettivi del Ministero del Lavoro.

### Disciplina "Orario di Lavoro" prevista dal D.Lgs. n.234/2007

Secondo quanto disciplinato dal D.lgs. n.234/2007 la "*durata media*" della settimana non può essere superiore alle 48 ore, mentre la "*durata massima*" può arrivare alle 60 ore purché nell'arco di quattro mesi non venga superato il limite delle 48 ore.

Sono salve le disposizioni contenute nei CCNL, le quali per soddisfare particolari esigenze tecniche ed organizzative comportano una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, purché siano sempre rispettati i principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in cui, il conducente svolga la prestazione lavorativa per conto di più datori, la durata della prestazione è data dalla somma di tutte le ore lavorate.

Per quanto riguarda i "*riposi intermedi*", i lavoratori mobili non possono lavorare per più di 6 ore consecutive senza alcun riposo intermedio.

Questi ultimi hanno una durata pari a:

- 30 minuti, se le ore totali lavorate sono comprese fra le sei e le nove ore;
- 45 minuti, se le ore totali lavorate superano le nove ore.

I riposi intermedi possono essere ripartiti in intervalli pari ognuno a 15 minuti.

I lavoratori mobili devono essere opportunamente informati circa:

- le disposizioni nazionali;
- il regolamento interno dell'impresa ed eventuali accordi fra le parti sociali.

### Registrazione dell'orario di lavoro

Per quanto concerne la registrazione dell'orario di lavoro degli autotrasportatori, nonché l'istituzione del Registro dell'orario di lavoro è necessario far riferimento alla nota del Ministero del Lavoro, la quale precisa che "*a seguito di difficoltà tecniche ed operative circa una registrazione quotidiana dell'orario di lavoro svolto dal lavoratore mobile, attesa la distribuzione multiperiodale dell'orario è possibile effettuare una mensilizzazione delle registrazioni così da evidenziare le ore complessive di lavoro ordinario e straordinario.*

*Ai fini dell'adempimento circa la registrazione quotidiana dell'orario basterà esclusivamente annotare la lettera "P" per indicare la presenza.*

*Tale facoltà è condizionata all'obbligo di conservazione dei cronotachigrafi analogici e digitali dai quali si ricavano i tempi di guida giornalieri effettivamente eseguiti".*

A seguito della sostituzione del Registro dell'orario di lavoro con il Libro Unico è possibile continuare ad utilizzare la disciplina dettata dalla nota ministeriale circa la registrazione della presenza giornaliera con la lettera "P".

Il calcolo dei giorni lavorati e del numero di ore potrà essere effettuato incrociando le registrazioni del libro unico e quelle dei cronotachigrafi analogici e digitali.

### Sanzioni

Laddove gli Organi Ispettivi delle DPL rilevano delle inosservanze circa le disposizioni contenute nel decreto esaminato, provvedono all'adozione dell'atto di diffida così come previsto dall'art.13 del D.lgs. n.124/2004.

In caso di ottemperanza alla diffida, il datore è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo edittale previsto.

Il pagamento delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.

Và chiarito che, la procedura estintiva trova applicazione esclusivamente per le violazioni relative al mancato indennizzo dell'orario di lavoro ed alle omesse informazioni obbligatorie.

L'auspicio è che i contributi che Vi forniamo, possano chiarire eventuali aspetti del mondo del lavoro.

Come sempre, i nostri uffici restano a disposizione per gli eventuali approfondimenti che fossero ritenuti di interesse aziendale.

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*